

D.A. N. 1/GAB
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
EX DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
Servizio 7- UO 47

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

L'ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997 n.33 recante " Norme per la protezione la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 comma 1 della l.r. n.33/97 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'art. 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tale modifiche previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92;

VISTO il D.A. n. 45/gab del 13/06/2014 con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTO in particolare l'allegato "A" al D.A. n. 45/gab del 13/06/2014 che alla lettera "1" dell'articolo 4 prevede il prelievo delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015;

VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possono essere cacciate durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione pre-nuziale);

VISTO il documento "Key Concept of article 7(4) of directive 79/409/EC. Period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione pre-nuziale;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

CONSIDERATO che il prelievo venatorio delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello fino al 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale come definito dal documento "Key Concepts" che per le predette specie fissa, per l'Italia, come data di inizio della migrazione pre-riproduttiva la seconda decade del mese di gennaio, che al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e riportato che la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente nessuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

RITENUTO, pertanto, che in Sicilia ricorrono i presupposti per consentire il prelievo venatorio delle specie Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), fino al 19 gennaio 2015;

CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.r. 12 agosto 2014 n. 21 art. 68;

DECRETA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

Art. 2- La lettera "1" dell'art. 4 dell'allegato "A" del D.A. n.45/gab del 13/06/2014 è così modificata:

1) dal 1° ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 10 8 GEN. 2015



L'ASSESSORE
Avv. Antonino Caleca